Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 ottobre 2015*

«Impugnazione — Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Contratti relativi al sostegno finanziario dell'Unione europea ai progetti Perform e Oasis — Irregolarità accertate in audit relativi ad altri progetti — Decisione della Commissione di sospendere il rimborso delle somme anticipate dal beneficiario — Costi ammissibili — Snaturamento degli elementi del fascicolo»

Nella causa C-78/14 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 13 febbraio 2014,

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, B. Conte e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da V. Christianos e S. Paliou, dikigoroi,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 dicembre 2014,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il greco.

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede alla Corte l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 dicembre 2013, ANKO/Commissione (T-117/12, EU:T:2013:643, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo l'ha condannata a versare all'ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (in prosieguo: l'«ANKO») le somme, maggiorate degli interessi, il cui pagamento era stato sospeso sulla base del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali di cui all'allegato II delle convenzioni di sovvenzione relative ai progetti Perform e Oasis (in prosieguo: le «condizioni generali»).

Contesto normativo

2 Conformemente al regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391, pag. 1), nel contesto definito dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412, pag. 1), e, in particolare, del programma specifico «Cooperazione», la Commissione delle Comunità europee, agendo per conto della Comunità, ha concluso, il 19 dicembre 2007 ed il 21 gennaio 2008, rispettivamente con Siemens SA e FIMI Srl, in qualità di coordinatori dei due distinti consorzi di cui faceva parte l'ANKO, le convenzioni di sovvenzione n. 215754 e n. 215952.

3 Tali convenzioni avevano ad oggetto il finanziamento, rispettivamente, del progetto intitolato «Un'architettura aperta per i servizi accessibili, l'integrazione e la standardizzazione» (progetto Oasis) e del progetto intitolato «Un sistema multiparametrico complesso per la valutazione e il monitoraggio effettivi e continui della capacità motoria nei casi di morbo di Parkinson e di altre malattie neurodegenerative» (progetto Perform).

4 Ai sensi del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali, successivamente alla ricezione delle relazioni previste al punto II.4 di queste ultime, la Commissione può sospendere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, i pagamenti dell'importo destinato al beneficiario interessato:

— se i lavori effettuati non sono conformi alle disposizioni della convenzione di sovvenzione;

— se il beneficiario deve rimborsare allo Stato di cui è cittadino una somma indebitamente percepita a titolo di aiuto di Stato;

— in caso di violazione delle disposizioni della convenzione di sovvenzione o di violazione sospetta o presunta delle sue disposizioni, in particolare in seguito ai controlli e agli audit previsti ai punti II.22 e II.23 delle condizioni generali;

— in caso di sospetta irregolarità commessa da uno o più beneficiari nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione in questione, e

— in caso di sospetta o accertata irregolarità commessa da uno o più beneficiari nell'esecuzione di un'altra convenzione di sovvenzione finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea o da bilanci gestiti da quest'ultima. In tal caso, i pagamenti sono sospesi qualora l'irregolarità abbia carattere grave e sistematico, tale da poter incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione in questione.

5 Conformemente al punto II.14, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d), delle condizioni generali, concernente i costi ammissibili del progetto, questi ultimi devono essere, da un lato, effettivi e, dall'altro, determinati secondo i principi e le prassi contabili normalmente applicati dal beneficiario nella contabilità e nella gestione. Le procedure contabili adottate per la registrazione dei costi e dei ricavi devono rispettare le norme contabili utilizzate nello Stato di stabilimento del contraente e devono consentire il ravvicinamento dei costi sostenuti e dei ricavi dichiarati a titolo del progetto e delle schede finanziarie e dei documenti giustificativi corrispondenti.

6 In forza del punto II.14, paragrafo 1, secondo comma, delle condizioni generali, nonostante le disposizioni del primo comma, lettera a), di tale paragrafo, i beneficiari possono scegliere di dichiarare costi medi di personale qualora siano soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

— il metodo di calcolo dei costi medi di personale è quello dichiarato dal beneficiario quale proprio metodo abituale di contabilizzazione dei costi; di conseguenza, tale metodo si applica in maniera uniforme a tutte le partecipazioni del beneficiario rientranti in programmi quadro;

— il metodo di calcolo si basa sui costi effettivi del personale del beneficiario, quali figurano nella sua contabilità legale, senza elementi stimati o iscritti in bilancio;

— il metodo di calcolo esclude dai tassi medi di personale qualsiasi voce di spesa non ammissibile, quale definita al paragrafo 3 di detto punto, nonché qualsiasi costo addebitato nelle altre categorie di costi, al fine di evitare il doppio finanziamento dei medesimi costi, e

— il numero di ore di produzione utilizzato per calcolare i tassi orari medi corrisponde alla prassi di gestione abituale del beneficiario, a condizione che essa rifletta le norme di lavoro effettive di quest'ultimo, in conformità alla normativa nazionale applicabile, ai contratti collettivi di lavoro ed ai contratti individuali, e che si basi su dati verificabili.

7 Il punto II.5, paragrafo 1, delle condizioni generali definisce i costi diretti come corrispondenti a tutti i costi attribuibili direttamente al progetto e definiti in quanto tali dal beneficiario, conformemente ai suoi principi contabili ed alle sue regole interne abituali. Per quanto riguarda i costi del personale, possono essere addebitati solo i costi delle ore di lavoro effettivamente svolte per il progetto dalle persone che eseguono direttamente i lavori, le quali devono essere direttamente impiegate dal beneficiario, lavorare unicamente sotto la sua supervisione tecnica e la sua responsabilità, ed essere remunerate secondo la sua prassi abituale.

Fatti

8 L'ANKO è una società di diritto greco, avente ad oggetto la commercializzazione e la produzione di prodotti metallici, nonché di prodotti, dispositivi ed apparecchi elettronici e di telecomunicazione. Dal 2006, ha partecipato all'esecuzione di diversi progetti sovvenzionati dall'Unione.

9 Con lettera del 1º agosto 2011, la Commissione ha informato l'ANKO della sua intenzione di procedere ad un audit finanziario riguardante, in particolare, i progetti Perform e Oasis.

10 La Commissione, ritenendo, in sostanza, che esistessero valide ragioni per sospettare la sussistenza di un'eventuale violazione delle convenzioni di sovvenzione relative a detti progetti e, in particolare, del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali, alla luce dell'esistenza di irregolarità commesse dalla ANKO, ha sospeso, con due lettere del 9 agosto 2011, a titolo di misura preventiva, la corresponsione alla società medesima dei pagamenti previsti da tali convenzioni.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11 Con atto introduttivo presentato sulla base dell'articolo 272 TFUE e delle clausole compromissorie nelle convenzioni di sovvenzione di cui trattasi, l'ANKO ha chiesto al Tribunale:

— di dichiarare che la sospensione dei pagamenti imposta dalla Commissione per i progetti Perform e Oasis costituiva violazione degli obblighi contrattuali dell'istituzione medesima;

— di «ordinare» alla Commissione di corrisponderle la somma di EUR 637 117,17 per il progetto Perform, oltre agli interessi previsti al punto II.5, paragrafo 5, delle condizioni generali, a decorrere dalla notifica del suo ricorso;

— di «ordinare» alla Commissione di riconoscere che l'ANKO non era tenuta a rimborsare a tale istituzione la somma di EUR 56 390 corrispostale per il progetto Oasis, e

— di condannare la Commissione alle spese.

12 A sostegno del proprio ricorso, l'ANKO sosteneva, in particolare, che detta sospensione era stata disposta in violazione delle convenzioni di sovvenzione relative ai progetti Perform e Oasis, nonché del principio di buona fede ed in assenza di fondamento normativo.

13 Al punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il motivo dedotto dall'ANKO a sostegno del primo capo della domanda, secondo cui la Commissione avrebbe sospeso i pagamenti inerenti ai progetti Perform e Oasis in assenza di una base giuridica e in violazione delle convenzioni di sovvenzione relative a tali progetti.

14 Al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto anche il secondo capo della domanda, nella parte volta alla condanna della Commissione a procedere al versamento delle somme di cui era stato sospeso il pagamento in relazione al progetto Perform, senza che tale versamento pregiudicasse l'ammissibilità delle spese dichiarate dall'ANKO.

15 Per contro, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il terzo capo della domanda.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

16 Con la sua impugnazione, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare l'ANKO alle spese. L'ANKO conclude per il rigetto dell'impugnazione e per la condanna della Commissione alle spese.

17 Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 17 febbraio 2014, la Commissione ha chiesto alla Corte di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata fino alla pronuncia della sentenza sull'impugnazione. Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 18 febbraio successivo, la Commissione ha altresì chiesto il provvisorio accoglimento della domanda prima ancora che l'altra parte nel procedimento avesse presentato osservazioni, fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del procedimento sommario.

18 Con le sue ordinanze Commissione/ANKO (C-78/14 P-R, EU:C:2014:93) e Commissione/ANKO (C-78/14 P-R, EU:C:2014:239), il vicepresidente della Corte ha deciso, rispettivamente, di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del procedimento sommario prima ancora che l'altra parte nel procedimento avesse presentato osservazioni, nonché di sospendere l'esecuzione di detta sentenza fino alla pronuncia della sentenza di chiusura del procedimento di impugnazione nella presente causa.

Sull'impugnazione

19 La Commissione deduce un unico motivo, vertente sull'erronea interpretazione delle condizioni generali da parte del Tribunale. Tale motivo si articola in cinque capi.

20 In primo luogo, la Commissione contesta al Tribunale l'erronea valutazione della natura grave e sistematica delle irregolarità quale motivo di sospensione. In secondo luogo, essa fa valere l'erronea valutazione dell'eventualità o del rischio del ripetersi delle irregolarità. In terzo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale abbia proceduto ad un'erronea induzione basandosi sulle rettifiche ad hoc apportate dall'ANKO. In quarto luogo, la Commissione contesta al Tribunale l'erronea interpretazione della possibilità di utilizzare le spese medie e l'errata applicazione di tale possibilità alle spese fittizie, con conseguente snaturamento degli elementi di prova. Infine, in quinto luogo, essa fa valere la confusione tra condizioni di sospensione, che presuppongono un sospetto, e condizioni di ammissibilità, che rientrano nell'ambito della certezza.

Osservazioni preliminari

21 Occorre ricordare che, conformemente agli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata sui motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale (sentenza Commune de Millau e SEMEA/Commissione, C-531/12 P, EU:C:2014:2008, punto 55).

22 Pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, tranne nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti sottopostigli, nonché a valutare gli elementi di prova ammessi. L'accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso di loro snaturamento, non costituiscono quindi una questione di diritto, soggetta come tale al sindacato della Corte (sentenza Commune de Millau e SEMEA/Commissione, C-531/12 P, EU:C:2014:2008, punto 56 nonché giurisprudenza ivi citata).

23 In tale contesto, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 24 e 26 delle sue conclusioni, si deve rilevare che l'esame di una disposizione contrattuale da parte del Tribunale non può essere considerato come un'interpretazione di diritto e non può essere verificato nell'ambito di un'impugnazione senza invadere la competenza del Tribunale di accertare i fatti. Per contro, l'asserita violazione del diritto dell'Unione applicabile ad un contratto può essere sottoposta a verifica dinanzi alla Corte, come quella esercitata nell'ambito dell'impugnazione.

24 Nella specie, le due convenzioni di sovvenzione di cui trattasi, a norma del loro articolo 9, sono disciplinate, secondo la loro stessa formulazione, dalle disposizioni del diritto dell'Unione relative al settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), nonché, in via sussidiaria, dal diritto belga.

25 Tuttavia, la Commissione non invoca la violazione di tali disposizioni del diritto dell'Unione.

26 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i cinque capi dell'unico motivo di ricorso dedotto.

Sul primo, secondo, terzo e quinto capo

Argomenti delle parti

– Sul primo capo

27 La Commissione contesta, in sostanza, al Tribunale di essere incorso in errore nell'ambito dell'interpretazione del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali e della sua applicazione ai fini della valutazione della natura «grave e sistematica» delle irregolarità in questione, come motivo di sospensione dei pagamenti previsti dalle convenzioni di sovvenzione relative ai progetti Perform e Oasis.

28 Essa sostiene, a tale riguardo, che la sospensione dei pagamenti era basata non sulle conclusioni della relazione di audit finanziario dei progetti controversi, ma sulle irregolarità di natura grave e sistematica accertate nel corso di controlli finanziari precedenti, effettuati nel 2006 e nel 2008, riguardanti altri progetti cui l'ANKO aveva partecipato, nonché sul rifiuto di quest'ultima di attenersi alle raccomandazioni formulate in occasione dell'ultimo di tali controlli.

29 Dette irregolarità avrebbero riguardato principalmente l'imputazione di costi elevati come costi di personale diretti per prestazioni effettuate da persone prive delle qualifiche scientifiche richieste nonché la metodologia di calcolo delle spese che avrebbe portato alla sopravvalutazione delle spese ammissibili e all'inaffidabilità del sistema di registrazione delle ore di lavoro.

30 In risposta, l'ANKO fa valere, in via preliminare, l'irricevibilità di un ricorso d'impugnazione che si limiti a ripetere i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, poiché una siffatta impugnazione costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi a detto Tribunale. Inoltre, con gli argomenti dedotti, la Commissione farebbe valere fatti, dovendo l'impugnazione essere invece limitata a questioni di diritto.

31 Quanto al merito, l'ANKO sostiene, in sostanza, che il Tribunale non si è rifiutato di qualificare le asserite «irregolarità» come «gravi» e «sistematiche», come erroneamente sostenuto dalla Commissione. Al contrario, il Tribunale avrebbe dichiarato che la Commissione non aveva fornito la prova che le «irregolarità» commesse dall'ANKO fossero gravi e sistematiche, mentre gravava su tale istituzione l'onere di fornire tale prova.

– Sul secondo capo

32 La Commissione sostiene che la «metodologia» impiegata dall'ANKO per calcolare i costi del personale sia la fonte delle irregolarità, in quanto determinerebbe l'aumento sia del numero delle ore, sia della retribuzione dei componenti del personale. Tale pratica sleale sarebbe già stata accertata in altri progetti e sarebbe quindi idonea anche ad incidere sull'esecuzione dei progetti in questione. Il diniego del Tribunale di riconoscere tale eventualità, o sospetto, costituirebbe parimenti un'erronea interpretazione della clausola contrattuale interessata.

33 L'ANKO replica che la Commissione, nell'ambito del secondo capo, si limita a reiterare gli argomenti già esposti in primo grado e ritiene tale capo irricevibile. Quanto al merito, l'ANKO sostiene che il Tribunale ha esaminato e considerato i fatti e gli elementi di prova forniti dalle parti laddove ha dichiarato che, nonostante ne avesse l'onere, la Commissione non aveva fornito la prova che le irregolarità commesse dall'ANKO nell'ambito dei progetti precedenti potevano incidere sull'esecuzione dei progetti Perform e Oasis. Pertanto, la Commissione avrebbe erroneamente sostenuto che il Tribunale abbia «rifiutato» di riconoscere che le irregolarità contestate all'ANKO nell'ambito dei progetti del sesto programma quadro potevano incidere sull'esecuzione dei progetti in questione.

– Sul terzo capo

34 La Commissione riconosce che l'ANKO ha effettuato rettifiche e rimborsi. Tuttavia, ciò non significherebbe che quest'ultima abbia definitivamente modificato la propria «metodologia» generale. Essa avrebbe semplicemente apportato rettifiche ad hoc laddove erano state rilevate irregolarità e si sarebbe limitata a rimborsare alcune delle somme di cui le era stato contestato l'indebito percepimento, senza tuttavia adottare misure a carattere generale riguardanti il controllo delle persone impiegate e delle loro qualifiche rispetto al programma in questione o riguardanti la registrazione precisa delle ore di lavoro del personale, che sarebbero tali da impedire di attuare nuovamente la vecchia «pratica».

35 L'ANKO considera il terzo capo irricevibile, in quanto l'argomento dedotto a suo sostegno sarebbe stato già avanzato in primo grado e sarebbe, in ogni caso, infondato. Quanto al merito, essa ritiene che il Tribunale non si sia limitato a valutare le rettifiche che aveva effettuato. Al contrario, quest'ultimo non avrebbe basato il proprio ragionamento unicamente su tali rettifiche, ma avrebbe anche valutato altri elementi di prova e, in particolare, una lettera del 3 marzo 2009 prodotta dalla Commissione stessa. Tale lettera consentirebbe di accertare, da un lato, che l'ANKO non ha rifiutato l'adozione di un metodo di calcolo conforme alle raccomandazioni della Commissione e, dall'altro, che essa non ha insistito sull'adozione di un metodo di calcolo erroneo.

– Sul quinto capo

36 La Commissione fa valere una confusione operata dal Tribunale tra le condizioni di sospensione dei pagamenti, basate su un semplice sospetto, e le condizioni di ammissibilità delle spese dichiarate.

37 A tale riguardo, la Commissione sostiene che la sospensione dei pagamenti costituisce una misura provvisoria che le consente, in tal modo, di basarsi su un effetto eventuale e, quindi, sulla semplice probabilità di quest'ultimo. Non sarebbe dunque necessario disporre della certezza dell'esistenza di un'infrazione e di un pregiudizio.

38 L'ANKO replica che l'argomento della Commissione è irricevibile in quanto quest'ultima cercherebbe, in realtà, di rimettere in discussione le valutazioni di fatto operate dal Tribunale.

39 Quanto al merito, l'ANKO ricorda che nella sentenza impugnata il Tribunale ha più volte rilevato che la Commissione non era tenuta a dimostrare con certezza che le irregolarità incidessero sulle convenzioni di sovvenzione relative ai progetti Perform e Oasis. Il Tribunale avrebbe invece rilevato che la Commissione non aveva nemmeno dimostrato l'eventualità o la probabilità di una tale incidenza. L'ANKO sostiene inoltre che la sospensione dei pagamenti non deve risultare da un potere discrezionale assoluto della Commissione, la quale potrebbe così sospendere i pagamenti avvalendosi semplicemente di un sospetto di irregolarità. Il punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali prevedrebbe l'obbligo della Commissione di dimostrare, in primo luogo, che le irregolarità erano gravi e sistematiche e, in secondo luogo, che esse potevano in futuro incidere sull'esecuzione di dette convenzioni.

Giudizio della Corte

40 Occorre ricordare che, ai punti da 46 a 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha compiuto un'analisi delle disposizioni di cui al punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali, esaminando più in particolare se ricorresse la quinta condizione ivi indicata.

41 In tale contesto, al punto 65 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che «la Commissione non [aveva] sufficientemente dimostrato né il carattere grave e sistematico delle irregolarità individuate, né il modo in cui tali irregolarità, ammesso che siano accertate, possano incidere sull'esecuzione dei progetti Perform e Oasis».

42 Ebbene, si deve rilevare che, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, la Commissione non fa altro che contestare, con i capi primo, secondo, terzo e quinto dell'unico motivo d'impugnazione, la conclusione alla quale è giunto il Tribunale e mira soltanto ad ottenere che la Corte sostituisca la propria interpretazione del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali a quella del Tribunale.

43 Inoltre, la Commissione non fa valere, come indicato al punto 25 della presente sentenza, una violazione del diritto dell'Unione.

44 Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 21 e 22 della presente sentenza, i capi primo, secondo, terzo e quinto dell'unico motivo d'impugnazione devono pertanto essere respinti in quanto irricevibili.

Sul quarto capo

Argomenti delle parti

45 La Commissione ricorda, in via preliminare, che, per poter dichiarare i costi medi del personale, i criteri devono essere soddisfatti cumulativamente. In primo luogo, il metodo di calcolo dei costi medi del personale sarebbe quello dichiarato dal beneficiario quale proprio metodo abituale di contabilizzazione dei costi. In secondo luogo, il metodo di calcolo si baserebbe sui costi effettivi del personale del beneficiario, quali figurano nella sua contabilità legale, senza elementi stimati o iscritti in bilancio. In terzo luogo, il metodo di calcolo escluderebbe dai costi medi di personale qualsiasi costo non ammissibile e, in quarto luogo, il numero di ore produttive utilizzato per calcolare i tassi orari medi corrisponderebbe alla prassi di gestione abituale del beneficiario, a condizione che essa rifletta le norme di lavoro effettive di quest'ultimo. Per quanto riguarda quest'ultimo criterio, la Commissione sottolinea che il Tribunale precisa che possono essere addebitati solo i costi delle ore di lavoro effettivamente svolte, per il progetto interessato, dalle persone che eseguono direttamente i lavori.

46 La Commissione sostiene che, laddove ha ammesso la validità di taluni costi del personale dichiarati dall'ANKO rispetto alle clausole contrattuali e, in particolare, al punto II.14, paragrafo 1, secondo comma, delle condizioni generali, il Tribunale ha travisato, ai punti da 71 a 75 della sentenza impugnata, la portata di tali clausole contrattuali, che consentono il ricorso a un metodo di calcolo delle spese fondato su una media, ma unicamente nei limiti in cui il calcolo di detta media venga effettuato in base a costi del personale effettivi e non fittizi. L'utilizzo di una «media» in applicazione delle clausole in questione non potrebbe convalidare tali costi fittizi, dovendo la media stessa essere stabilita sulla base di costi effettivi.

47 A tale riguardo, la Commissione precisa di non contestare l'utilizzabilità di tassi medi per i costi del personale, bensì la rilevanza di costi non effettivi, atteso che le retribuzioni non corrispondevano alla specializzazione del personale impiegato o che le ore di produzione non erano effettive, ma fittizie.

48 Pertanto, sarebbe erronea l'interpretazione della clausola in questione da parte del Tribunale e l'argomentazione esposta sarebbe inconferente, essendo stato già rilevato, per i cinque progetti in questione, che i costi invocati dall'ANKO non erano, almeno in parte, effettivi, contrariamente a quanto richiesto dalle condizioni generali.

49 Secondo la Commissione, in tale contesto sarebbe parimenti possibile contestare al Tribunale di avere operato uno snaturamento degli elementi di prova, laddove l'ANKO non si è basata sui costi medi, ma sulla quantità esatta di ore di produzione e sulle retribuzioni precise che, con riguardo alle convenzioni più risalenti, sono state rettificate ad hoc per ciascuna persona impiegata, come risulta dalle relazioni di audit. Di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe viziata, da un lato, da un errore di diritto relativo all'interpretazione delle clausole contrattuali in questione e, dall'altro, da uno snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova prodotti dall'ANKO.

50 L'ANKO replica che la tesi della Commissione è manifestamente infondata, per quanto concerne lo snaturamento degli elementi di prova prodotti, e irricevibile quanto al resto, in quanto la Commissione cercherebbe, in realtà, di rimettere in discussione le valutazioni di fatto svolte dal Tribunale.

51 Quanto al merito della causa, l'ANKO sostiene, in particolare, che il Tribunale ha verificato, ai punti da 72 a 75 della sentenza impugnata, se nel caso di specie la Commissione avesse dimostrato che il metodo di registrazione dei costi impiegato dall'ANKO fosse conforme ai requisiti di cui al punto II.14, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, delle condizioni generali. L'ANKO sostiene che, in seguito all'esame degli elementi pertinenti, il Tribunale ha ritenuto che «la Commissione non [aveva] in alcun modo dimostrato che il metodo impiegato [dall'ANKO] non era conforme al punto II.14, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, [delle condizioni generali]».

52 Inoltre, la questione dell'ammissibilità dei costi, vale a dire l'accertamento se essi siano effettivi o fittizi, e in quale misura, esulerebbe dall'ambito della presente controversia, essendosi il Tribunale pronunciato esclusivamente sulla questione se la sospensione dei pagamenti inflitta dalla Commissione all'ANKO fosse legittima e conforme a detto punto. Per quanto concerne lo snaturamento degli elementi di prova, l'ANKO sostiene, in particolare, che la Commissione non precisa gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e non dimostra gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero determinato tale snaturamento. Peraltro, l'ANKO contesta che vi sia stato uno snaturamento degli elementi di prova dedotti.

Giudizio della Corte

53 Alla luce della giurisprudenza citata al punto 22 della presente sentenza, il quarto capo del motivo di impugnazione dev'essere respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui la Commissione rimette in discussione l'interpretazione delle condizioni generali effettuata dal Tribunale.

54 Per quanto riguarda l'asserito snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, se è pur vero che la Commissione ha espressamente invocato, conformemente a costante giurisprudenza, tale snaturamento (v., in particolare, ordinanza Walcher Meßtechnik/UAMI, C-374/14 P, EU:C:2015:101, punto 27), si deve tuttavia rilevare che, secondo una giurisprudenza altrettanto costante, detto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (v. sentenza Tomra Systems e a./Commissione, C-549/10 P, EU:C:2012:221, punto 27 nonché giurisprudenza ivi citata).

55 Inoltre, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, uno snaturamento degli elementi di prova presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi di prova. Non è pertanto sufficiente, al fine di dimostrare l'esistenza di un tale snaturamento, proporre una lettura di detti elementi di prova diversa da quella adottata dal Tribunale (v. sentenze Activision Blizzard Germany/Commissione, C-260/09 P, EU:C:2011:62, punto 57, nonché Commissione/Aalberts Industries e a., C-287/11 P, EU:C:2013:445, punto 52).

56 Ebbene, alla luce di tali principi, si deve rilevare che l'interpretazione operata dal Tribunale ai punti da 71 a 79 della sentenza impugnata non costituisce uno snaturamento degli elementi di prova.

57 Infatti, al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha semplicamente dichiarato che «la Commissione non ha in alcun modo dimostrato che il metodo impiegato [dall'ANKO] non era conforme al punto II.14, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, [delle condizioni generali]».

58 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, sebbene sia possibile, in linea di principio, una diversa lettura del sistema di imputazione dei costi applicato dall'ANKO nell'ambito dei precedenti progetti, la Commissione non ha tuttavia dimostrato la manifesta inesattezza della valutazione effettuata dal Tribunale dei fatti, vale a dire del contenuto delle condizioni generali, delle intenzioni delle parti nonché delle circostanze nelle quali la convenzione di sovvenzione in questione è stata conclusa ed eseguita, e non ha pertanto fatto sufficientemente valere lo snaturamento degli elementi di prova.

59 Conseguentemente, il quarto capo è infondato.

60 Alla luce di tutti i suesposti rilievi, l'impugnazione deve essere respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile ed in parte infondata.

Sulle spese

61 L'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, prevede che quando l'impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'ANKO.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

Firme